

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 21/11/2016 CON DELIBERAZIONE NR. 26

INDICE

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 – Definizione delle entrate
- Art. 3 – Regolarizzazione delle entrate
- Art. 4 – Determinazione delle aliquote, tariffe, prezzi
- Art. 5 – Forme di gestione
- Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 – Attività di verifica e controllo
- Art. 8 – Procedimento per l'attività di verifica e controllo e coordinamento tra i vari uffici
- Art. 9 – Locali adibiti all'accoglienza del contribuente
- Art. 10 – Attività di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali
- Art. 11 – Reclamo e mediazione
- Art. 12 – Contenzioso tributario
- Art. 13 – Sanzioni
- Art. 14 – Ravvedimento operoso
- Art. 15 – Dilazione e sospensione dei versamenti
- Art. 16 – Dilazioni di pagamento per entrate non aventi natura tributaria
- Art. 17 – Forme di riscossione coattiva
- Art. 18 – Oneri di riscossione e di esecuzione
- Art. 19 – Misura degli interessi
- Art. 20 – Arrotondamenti

CAPO II – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE

- Art. 21 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 22 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 23 – Tutela, buona fede ed errori del contribuente
- Art. 24 – Diritti e garanzie del contribuente
- Art. 25 – Diritto di interpello

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

- Art. 26 – Autotutela

CAPO IV – APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Art. 27 – Principi generali

Art. 28 – Ambito di applicazione dell'istituto con adesione

Art. 29 – Avvio del procedimento

Art. 30 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Art. 31 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 32 – Rinuncia

Art. 33 – Atto di accertamento con adesione

Art. 34 – Perfezionamento della definizione

Art. 35 – Adempimenti successivi

Art. 36 – Effetti della definizione

Art. 37 – Sanzioni applicabili nel caso di accertamento con adesione

Art. 38 – Decorrenza

CAPO I DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento

1) Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

2) Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento, il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

3) Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Art. 2. Definizione delle entrate

1) Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2) Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3. Regolarizzazione delle entrate

1) Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente Regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi Regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

- 2) I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella gazzetta Ufficiale.
- 3) Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4. Determinazione delle aliquote, tariffe, prezzi

- 1) Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- 2) Compete alla Giunta, in base alle norme in materia, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
- 3) Compete al Consiglio Comunale l'approvazione dell'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili e relative detrazioni nonché la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.
- 4) Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446
- 5) In caso di mancata approvazione entro i termini stabiliti dalla Legge, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5. Forme di gestione

- 1) La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
- 2) Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate di natura tributaria e extra tributaria, sono gestite, anche disgiuntamente, direttamente dall'ente o affidate secondo le forme previste dagli articoli 113 e 113 Bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).
- 3) La deliberazione di principio circa l'affidamento del servizio, con riferimento alla scelta di uno specifico modulo organizzativo, deve essere adottata dal Consiglio Comunale. Alla Giunta Comunale spetta l'adozione degli atti amministrativi attuativi di tale scelta fondamentale.
- 4) L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6. Soggetti responsabili delle entrate

- 1) Il Funzionario responsabile del tributo, appositamente nominato dall'organo competente, dispone dei poteri, delle funzioni e delle risorse per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo, in caso di gestione diretta:
 - a. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b. sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c. appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - d. sottoscrive gli atti ingiuntivi;
 - e. dispone i rimborsi;
 - f. cura il contenzioso;
 - g. all'occorrenza, esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - h. compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
- 2) In caso di affidamento a terzi di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 la convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e il soggetto Gestore della specifica entrata, di seguito denominato Soggetto Gestore. In

particolare nella convenzione dovrà essere definito a carico di quale soggetto faranno riferimento i compiti relativi all'attività di gestione, riscossione, liquidazione, accertamento, contenzioso tributario, sanzioni e legittimazione processuale, relativamente all'entrata affidata, e quali compiti saranno assegnati al funzionario responsabile nominato dal Gestore e quali al funzionario responsabile nominato dal Comune.

Art. 7. Attività di verifica e controllo

- 1) E' obbligo del Comune o del soggetto Gestore verificare che quanto dichiarato o corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
- 2) I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 3) Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.
- 4) In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
- 5) Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimenti accertativi o sanzionatori, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

Art. 8. Procedimento per l'attività di verifica e controllo e coordinamento tra i vari uffici

- 1) Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio Tributi o il Soggetto Gestore si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio tributi o al Soggetto Gestore copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.
- 3) Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio tributi o al Soggetto Gestore tutte le informazioni che il predetto soggetto ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
- 4) Il Comune favorisce il collegamento con altri enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'attività di accertamento.
- 5) Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio o il Soggetto Gestore acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 9 – Locali adibiti all'accoglienza del contribuente

In caso di affidamento a terzi di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, della gestione delle proprie entrate, l'Amministrazione potrà richiedere alla ditta esecutrice l'apertura di un Ufficio nel territorio del Comune di Bassano Bresciano dedicato all'accoglienza dei contribuenti al fine di fornire informazioni e indicazioni che agevolino il contribuente nel pagamento delle imposte/tributi comunali.

L'Amministrazione potrà altresì decidere, adottando apposita Delibera di Giunta Comunale, di mettere a disposizione del soggetto gestore delle entrate dell'ente appositi locali, di proprietà comunale, anche a titolo gratuito, da adibirsi ad Uffici per gli adempimenti di cui sopra.

Art. 10. Attività di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali

1) L'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del Soggetto Gestore nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio del Comune o del Soggetto Gestore potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2) L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale

3) L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti.

4) Nell'avviso di accertamento, oltre ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche, debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili al contribuente ai fini dell'esatta individuazione dell'importo dovuto, ossia:

a. l'aliquota applicata

b. il periodo di riferimento

c. l'importo del tributo dovuto

d. l'entità delle eventuali sanzioni e degli interessi

e. il termine e modalità di pagamento

f. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento

g. il nome del responsabile del procedimento

h. l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela

i. il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa

5) In caso di affidamento mediante convenzione con uno dei soggetti di cui all'art.52 del D.Lgs. n. 446/97, l'attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) deve essere effettuata dal soggetto gestore, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e della convenzione.

6) Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti mediante specifica comunicazione da effettuare al Contribuente.

Art. 11. Reclamo e mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.lgs.546/1992 e s.m.i.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Il responsabile dell'ufficio tributi, provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione.

5. L'ufficio tributi, nella persona del responsabile, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura stabilita dalla Legge che, al momento, è del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Art. 12. Contenzioso tributario

1) Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

2) L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

3) Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

4) In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune l'eventuale insorgenza di controversie amministrative o giurisdizionali inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione è regolamentata dalla convenzione.

Art. 13. Sanzioni

1) Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica quanto previsto dai decreti legislativi n. 471/472/473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale, intendendo per tale quella da cui non scaturisce alcun debito d'imposta e che non reca alcun intralcio all'azione di accertamento del Comune.

2) Il Funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471/472/473 del 1997, e successive modificazioni.

3) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 14. Ravvedimento operoso

1) E' applicabile per tutti i tributi il cosiddetto "Ravvedimento operoso", disciplinato dall'Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni.

2) Detta disciplina è sempre applicabile purché non siano iniziate azioni accertatrici di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3) Il Contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:

- a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
- b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
- c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
- d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

Art. 15. Dilazione e sospensione dei versamenti

1. Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, ai debitori delle somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità ed alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateizzazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, del presente articolo, il debitore è ammesso, previa sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento di cui al comma 5, alla rateizzazione in presenza delle seguenti condizioni soggettive:
 - a) sussistenza di una situazione di difficoltà economica, risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio o valutata d'ufficio, che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione;
 - b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
3. L'atto formale di autorizzazione alla rateizzazione e/o comunque l'atto di impegno al pagamento devono obbligatoriamente prevedere le seguenti clausole:
 - a) durata massima dodici mesi, con possibilità per il Responsabile della specifica entrata di prevedere, in particolari ed eccezionali situazioni, un periodo di dilazionamento più prolungato, comunque proporzionato all'importo del debito da rateizzare e di norma non superiore a 36 mesi. La concessione di un periodo di dilazionamento superiore a mesi deve in ogni caso essere adeguatamente motivata nel provvedimento di concessione della dilazione;
 - b) decadenza del beneficio di rateizzazione concesso nel caso di mancato pagamento di una delle rate nel termine previsto;
 - c) importo minimo della rata € 100,00 mensili; per il recupero di crediti di utenti seguiti dai servizi sociali l'importo minimo è di € 50,00;
 - d) applicazione degli interessi legali su ogni rata dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento;
 - e) pagamento della prima rata alla sottoscrizione dell'atto di impegno, preferibilmente tramite assegno bancario, bonifico o RID bancario;
 - f) prestazione di idonea garanzia a sensi del successivo comma 7.
4. Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare apposita domanda, Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il Responsabile rilascia apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, che ne detta le condizioni ed i limiti, in conformità ai commi 2 e 3, e che stabilisce: il numero delle rate, l'importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna e le modalità di pagamento.

5. La concessione della rateizzazione si perfeziona in ogni caso con la sottoscrizione da parte del debitore di apposito "atto di impegno" al pagamento rateale, che riporta le condizioni ed i limiti stabiliti dal Responsabile nell'atto di cui al comma precedente:
6. L'atto di impegno, sottoscritto dal debitore e controfirmato dal Responsabile o dal Sindaco, con l'attestazione della presenza delle condizioni per la concessione della rateizzazione, di cui al presente articolo, (numero rate, importo singola rata, scadenza ecc.) può sostituire la domanda e l'autorizzazione di cui al comma 4.
7. La rateizzazione può essere concessa dal Responsabile subordinatamente alla presentazione di idonea garanzia per importi fino a € 5.000,00 ed ad una fidejussione bancaria o assicurativa per gli importi superiori a tale somma. La rateizzazione può essere programmata nei seguenti modi:
 - n. 4 rate trimestrali o n. 6 rate bimestrali per importi fino a € 5.000,00;
 - n. 8 rate trimestrali o n. 12 rate bimestrali per importi superiori a € 5.000,00 e fino a 20.000,00;
 - n. 12 rate trimestrali o 18 rate bimestrali per importi superiori a € 20.000,00.Per i casi diversi di cui ai punti precedenti la valutazione della rateizzazione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta Comunale.
8. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio economico segnalate dai Servizi Sociali, che seguono il caso, il Sindaco può concedere, con motivato atto scritto, rateazioni del versamento del tributo o dell'intero importo dell'avviso di liquidazione o di accertamento fino ad un massimo di 20 (venti) rate trimestrali senza interessi.
Per la tassa smaltimento rifiuti si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 29/09/1973, N. 602.
9. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli Eredi possono essere protratti fino a 6 mesi dalla data del decesso.
10. La Giunta Comunale può stabilire deroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone o dell'intero territorio comunale, che siano stati colpiti da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità.

Art. 16. Dilazioni di pagamento per entrate non aventi natura tributaria

- 1) Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, il responsabile delle entrate può concedere, sentita la Giunta Comunale, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b. durata massima: 24 (ventiquattro) mesi.
- 2) Alle dilazioni di cui al comma precedente si applicano gli interessi legali.

Art. 17. Forme di riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.

2) Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3) E' attribuita al funzionario responsabile la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate o corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4) E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale o del Soggetto Gestore affidare a terzi o ad un professionista, il recupero dei crediti derivanti dalle entrate di natura patrimoniale tramite apposita convenzione che ne disciplini lo svolgimento.

5) E' stabilito in € 10,30 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune delle stesse.

Art. 18. Oneri di riscossione e di esecuzione

Qualora l'Amministrazione decida di avvalersi per la riscossione volontaria o coattiva delle proprie entrate di ditta iscritta all'Albo, presso il Ministero dell'Economia e Finanze di cui all'articolo n. 53 del D.Lgs. 446/1997, il compenso ad esso spettante per la sola attività di riscossione sarà determinato secondo quanto indicato dall'Art. 9 del Decreto Legislativo n. 159/2015.

Art. 19. Misura degli interessi

1) La misura degli interessi in materia di tributi comunali, dovuti in base a provvedimenti di liquidazione, accertamento o ingiunzione nonché di dilazione del pagamento di importi iscritti a ruolo, è determinata nella stessa misura del tasso di interesse legale.

2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3) Interessi nella stessa misura di cui al comma 1 spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, in caso di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 20. Arrotondamenti

- 1) Ai sensi dell'art.1 comma 168 della L. 296/2006, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPO II

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE

Art. 21. Conoscenza degli atti e semplificazione

1) Il Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso

comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2) Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3) Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4) Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5) Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo o alle altre forme di riscossione prevista dalla legge o dai regolamenti comunali, a seguito di accertamento o liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'ufficio comunale competente invia al contribuente, a mezzo servizio postale o con mezzi telematici, richiesta di fornire i necessari chiarimenti o i documenti mancanti entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

6) La disposizione di cui al comma precedente, si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

7) La disposizione di cui al comma 5 non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

Art. 22. Chiarezza e motivazione degli atti

1) Gli atti tributari del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale

2) Gli atti devono tassativamente indicare:

a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;

d. il nome del responsabile del procedimento;

3) In particolare sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo vanno riportati:

a. il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

b. il nome del responsabile del procedimento.

4) La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 23. Tutela, buona fede ed errori del contribuente

- 1) I rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione Comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2) Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, anche se successivamente modificate dall'amministrazione stessa, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
- 3) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 24. Diritti e garanzie del contribuente

- 1) Tutte le verifiche necessarie ai fini della corretta applicazione dei regolamenti comunali, esperite dall'Amministrazione Comunale presso la residenza o il domicilio del contribuente, devono essere concordate con il contribuente quanto al giorno e all'ora di effettuazione delle stesse.
- 2) Nell'impossibilità di addivenire ad un reciproco accordo entro un periodo massimo di venti giorni, l'Amministrazione comunale notificherà al contribuente, con un preavviso di 5 giorni lavorativi, la data e l'ora in cui intende procedere alla verifica.
- 3) Il contribuente ha il diritto di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica, dell'oggetto che la riguarda, nonché dell'esito della stessa. Durante la verifica il contribuente ha facoltà di farsi assistere da un professionista di sua scelta. Le persone incaricate dall'amministrazione comunale di effettuare le verifiche in argomento devono essere munite di specifica autorizzazione dell'organo comunale competente che sono tenuti ad esibire al contribuente su sua specifica richiesta.
- 4) Qualora il contribuente non intenda consentire l'accesso alle persone incaricate dall'amministrazione comunale di eseguire la verifica, verrà redatto verbale di constatazione. L'organo comunale competente procederà quindi all'applicazione del tributo o dell'entrata di cui si tratta sulla base degli elementi e dei dati in suo possesso.

Art. 25. Diritto di interpello

- 1) Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati, concreti e personali, per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.
- 2) La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.
- 3) Il Comune attraverso il funzionario responsabile del tributo entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente a mezzo posta. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.
- 4) Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (es. verifica questionari).
- 5) E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emesso in difformità dei pareri espressi dal Comune nei termini stabiliti dal comma 3.
- 6) Non possono essere erogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 3.
- 7) Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il comune può rispondere collettivamente, attraverso avvisi tempestivamente diffusi con mezzi idonei.

8) Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

Art. 26. Autotutela

1) Il Comune o il soggetto gestore, nella persona responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può procedere:

- a. all'annullamento totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b. alla sospensione o alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2) Il provvedimento di annullamento, di sospensione o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3) In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento, è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Pertanto il procedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a. grado di soccombenza dell'Amministrazione
- b. valore della lite
- c. costo della difesa
- d. costo della soccombenza
- e. costo derivante da inutili carichi di lavoro

4) Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il funzionario, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento in tutto o solo nella parte contestata, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza nel contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5) Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile del servizio procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a. Errore di determinazione del soggetto passivo
- b. Evidente errore logico o di calcolo
- c. Errore del presupposto del tributo;
- d. Doppia imposizione o tassazione;
- e. Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- f. Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- g. Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

6) Non si procede all'annullamento d'ufficio, alla revoca o alla rinuncia all'imposizione in caso di accertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

CAPO IV

Applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali

Art. 27. Principi generali

1) Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, instaurando con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

2) La competenza per la gestione dell'accertamento con adesione spetta al Funzionario responsabile del Comune o del gestore se il servizio è affidato in una delle forme previste dall'art.52 del D.Lgs n. 446/97, entrambi successivamente denominati Ufficio.

Art. 28. Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1) L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e in rettifica, ancorchè non ancora notificati.

2) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia suscettibile di apprezzamento valutativo e quindi di elementi concordabili tra le parti; ne consegue che l'istituto non si applica alle questioni cosiddette "di diritto" e a tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi obiettivamente certi.

Sono altresì escluse dall'accertamento con adesione le attività di liquidazione del tributo sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella dichiarazione o denuncia, nonché le irrogazioni di sanzioni conseguenti a violazioni formali concernenti la mancata, incompleta o infedele risposta a richieste o questionari legittimamente formulati dall'ufficio.

3) L'ufficio, per ricorrere all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento agli oneri e al rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.

4) Nel caso in cui, successivamente all'adozione dell'accertamento, l'ufficio rilevi la manifesta infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, deve procedere al suo annullamento nell'esercizio del potere di autotutela.

Art. 29. Avvio del procedimento

- 1) Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, nonché l'indicazione dell'anno di riferimento;
 - b) il giorno ed il luogo in cui il contraente deve comparire per definire l'accertamento con adesione;
 - c) le imposte o le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti qualora intervenga l'adesione di cui al comma 2;
 - d) le motivazioni che hanno portato alla determinazione delle suddette imposte o maggiori imposte.
- 2) Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'art. 34 comma 1 è ridotta alla metà.
- 3) Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 34, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di

versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

- 4) In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 2 il competente ufficio provvede alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

Art. 30. Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1) In presenza di questioni concordabili con il contribuente, l'ufficio dopo aver predisposto l'avviso di accertamento e comunque prima di procedere alla sua notifica, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire di cui al comma 1 art. 26, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.

2) Se vi sono più contribuenti l'ufficio deve inoltrare l'invito a tutti i soggetti obbligati per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

3) L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste comunque carattere di obbligatorietà.

4) Non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione le richieste di informazioni e di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune può rivolgere ai contribuenti; detta attività è infatti preordinata ad acquisire elementi utili all'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento.

5) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

6) Nel caso in cui l'ufficio non avvii il procedimento, il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può agire di sua iniziativa qualora riscontri nello stesso atto elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 31. Procedimento ad iniziativa del contribuente

1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 26, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2) Dalla data di presentazione dell'istanza sono sospesi per un periodo di novanta giorni sia i termini per l'impugnazione, che quelli di pagamento del tributo.

3) Nel caso di più obbligati la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale per un periodo di novanta giorni.

4) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

5) Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno esaminate dall'ufficio solo se avanzate entro tale data.

6) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del tentativo di concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 32. Rinuncia

1) L'impugnazione dell'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza di definizione.

2) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito di cui al comma 4 dell'art. 28 comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo i casi di forza maggiore o di impossibilità a comparire adeguatamente motivati.

Art. 33. Atto di accertamento con adesione

1) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2) L'atto di definizione deve essere adeguatamente motivato e deve contenere l'indicazione degli elementi su cui la definizione si fonda, la liquidazione del tributo, interessi e sanzioni dovuti in seguito all'adesione pagabili anche in forma rateale nonché le modalità di versamento.

3) Nel caso di più obbligati al rapporto tributario, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo di essi. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. Copia del verbale è trasmessa a cura del responsabile dell'ufficio alla Giunta Comunale.

Art. 34. Perfezionamento della definizione

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, dell'importo complessivamente dovuto ovvero della prima rata secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30 e con la prestazione della garanzia.

Art. 35. Adempimenti successivi

1) Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o da quello della prima rata di cui al successivo comma 3, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia di cui al successivo comma 5 con l'indicazione del numero delle rate prescelte.

L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

2) Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (di cui al D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

3) Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a 12 rate se le somme dovute superano i cinquantamila euro.

4) Nel caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3, l'ufficio comunica al contribuente l'esito positivo dell'istanza con la precisazione che sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

5) L'ufficio, nel caso di cui al comma 4, deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria, bancaria o equipollente per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

Art. 36. Effetti della definizione

1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali nonché nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile e di nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 37. Sanzioni applicabili nel caso di accertamento con adesione.

- 1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- 2) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 26.
- 3) Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.
- 4) Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997 e successive modificazioni.

Art. 38. Decorrenza

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2017.